



ARPAT
**Agenzia regionale per la protezione
 ambientale della Toscana**



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ipotesi di contrattazione integrativa sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016, del personale di COMPARTO per Servizi e forniture, sottoscritto in data 17 marzo 2021, ex art. 8 CCNL del personale di comparto del Comparto Sanità 21.5.2018 - art. 4 CCNL Comparto Sanità 19.4.2004 e s.m.i. – Artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Modulo 1 - Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto

Questo modulo consiste nella sintetica descrizione degli aspetti procedurali della contrattazione, come evidenziati nella scheda che segue:

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge	
Data di sottoscrizione	17/03/2021
Periodo temporale di vigenza	pluriennale (fino a nuovo accordo)
Composizione della delegazione trattante	Parte Pubblica : Componenti: Direttore generale, Direttore amministrativo Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione : FP CGIL; FP CISL; UIL sanità, FIALS e RSU Componenti di Parte pubblica firmatari: Direttore generale, Direttore amministrativo Organizzazioni sindacali firmatarie: RSU, FP CGIL, FS CISL, UIL sanità
Soggetti destinatari	Personale di comparto
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)	Art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (modalità e criteri di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche) per Servizi e forniture

Rispetto dell'iter Adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento Organo di controllo interno. Allegazione Certificazione Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa. Attestazione rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano sanzione del divieto erogazione retribuzione accessoria	<p>La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione dell'Organo di controllo interno</p>
		<p>Con Delibera Giunta Regionale della Toscana n. 150 del 17/02/2020 è stato approvato il Piano della qualità della prestazione organizzativa 2020;</p> <p>Con Delibera Giunta regionale della Toscana Delibera n.1092 del 3/8/2020 sono stati approvati il monitoraggio intermedio e la rimodulazione degli obiettivi strategici 2020 di cui al Piano della Qualità della Prestazione Organizzativa di ARPAT (ex delibera della G.R. 150/2020);</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2021-2022 è stato adottato con decreto DG nr. 10 del 31/01/2020.</p>
		<p>E' stato assolto l'obbligo di pubblicazione, previsto dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, mediante inserimento dei dati e delle informazioni sul sito istituzionale di ARPAT nella Sezione "Amministrazione trasparente"</p> <p>Nella stessa Sezione, in "Controlli e rilievi sull'amministrazione" - "Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe" - "Attestazioni OIV" , è stata pubblicata l'attestazione dell'OIV al 30.6.2020.</p> <p>Delibera della Giunta regionale toscana n. 141 del 8.3.21, di approvazione della Relazione sulla Qualità della Prestazione sui risultati raggiunti nel 2020 da ARPAT, pubblicata sul sito web di ARPAT – Sezione "Amministrazione trasparente" – "Disposizioni generali" - "Atti generali" - "Principali atti di programmazione"</p>
Eventuali osservazioni:		

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

Il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (codice dei contratti pubblici), in vigore dal 20.4.2016, ha introdotto una nuova disciplina in tema di riparto del fondo per l'incentivazione delle "funzioni tecniche", disponendo all'art. 113, quanto segue:

comma 1: Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Comma 2: A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Comma 3: L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

Comma 4: Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica

informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

comma 5: Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.

comma 5-bis: Gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

Al comma 3, dell'art. 113, viene demandata alla contrattazione decentrata integrativa la disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione del fondo tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori.

Tenuto conto di quanto disposto dal comma 3, dell'art. 113 del D.lgs. 18.4.2016 n. 50, si è reso necessario elaborare un regolamento di disciplina degli incentivi per lo svolgimento delle "funzioni tecniche" per servizi e forniture, contenente le disposizioni di dettaglio atte a rendere la normativa di riferimento compiutamente applicabile ad ARPAT, aprendo il confronto con la delegazione di parte sindacale del personale di comparto, al fine di definire contrattualmente le modalità e i criteri generali di ripartizione dell'80% del fondo incentivante, come previsto dalla stessa normativa, fatta salva la possibilità prevista dall'art. 15 - "Confronto" del Regolamento, di valutarne, entro 24 mesi dall'adozione, l'applicazione a regime e di riconfermare l'accordo ovvero di ritrovare l'accordo tra le parti aziendale e sindacale.

La restante quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo sarà destinata, come previsto dalla stessa normativa, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

L'art 113 del Codice degli appalti prescrive la costituzione di un fondo non superiore al 2% sull'importo dei servizi e forniture posti a base di gara. Con l'accordo, detta percentuale viene riparametrata sulla base di un sistema progressivo per quote percentuali e scaglioni (riferiti all'importo a base di gara o al valore dell'accordo quadro o all'importo di adesione a contratti di soggetti aggregatori nell'ambito degli interventi inseriti nel programma biennale delle forniture e servizi, ove sia prevista la nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, e previsti nel quadro economico di cui all'art. 23 D.Lgs 50/2016), come di seguito indicato:

2% fino a euro 500.000,00

1,5% per la parte eccedente i 500.000,00 euro e fino a euro 1.000.000,00

1% per la parte eccedente euro 1.000.000,00

L'accantonamento del fondo sarà previsto anche nel provvedimento di indizione della procedura di gara.

La ripartizione dell'incentivo, partendo dalla quota parte del fondo calcolata in rapporto agli scaglioni di riferimento, è operata secondo le percentuali definite nella tabella di cui all'art. 8 del regolamento per le varie fasi di attività tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto nonché della tipologia (es. adesione a contratti di soggetti aggregatori, procedure finalizzate alla conclusione di "accordi quadro", ecc) e della complessità dell'appalto.

Destinatari della quota del fondo incentivante sono i seguenti soggetti:

- a) responsabile unico del procedimento (RUP);
- b) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di programmazione della spesa per investimenti;
- c) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di direzione dell'esecuzione;
- e) soggetto individuato per lo svolgimento delle attività di verifica di conformità;
- f) collaboratori di supporto ai soggetti individuati per lo svolgimento delle attività che svolgono le funzioni di cui alle lettere precedenti.

Detti soggetti vengono individuati con provvedimento del Direttore amministrativo, se non già definiti in sede di programmazione, secondo il criterio della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. A tal fine con cadenza annuale, è prevista la pubblicazione di un avviso per acquisire la manifestazione di interesse del personale di comparto finalizzato alla formazione di un elenco che, seppur non vincolante, potrà essere utilizzato per l'individuazione dei "collaboratori" per le varie fasi di attività.

Il personale con qualifica dirigenziale non è destinatario dell'incentivo, come previsto dal comma 3, dell'art. 113, del D. Lgs. 59/2016.

La liquidazione degli incentivi è subordinata al previo accertamento positivo delle attività svolte dal personale individuato e sono previste decurtazioni in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione imputabili allo stesso personale o in caso di coincidenza di funzioni nell'ambito della stessa procedura. Viene altresì previsto che, in caso di varianti contrattuali - previste dal vigente Codice dei contratti pubblici (per es: rinnovi, proroghe, forniture complementari, quinto d'obbligo, servizi aggiuntivi ecc.) - l'incentivo non potrà essere calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta qualora si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni nella progettazione (quali definite dall'art. 106 del Codice).

L'art. 10, comma 7, prevede infine che l'importo relativo agli incentivi delle funzioni tecniche rientri nel computo del compenso incentivante per attività aggiuntive di cui all'Accordo di contrattazione integrativa del 19/09/2017 (Decreto presa atto DDG n. 134 del 06/10/2017), certificato in data 2 luglio 2017, con conseguente decurtazione del compenso spettante per la produttività in caso di superamento da parte del singolo dipendente della somma annuale di 5.000 euro a titolo di compenso incentivante per attività aggiuntive.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Querci ¹

Elenco allegati:

1. ipotesi di contrattazione integrativa sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016, del personale di COMPARTO, per Servizi e forniture, sottoscritto in data 17 marzo 2021
2. relazione tecnico – finanziaria.

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993



ARPAT
**Agenzia regionale per la protezione
ambientale della Toscana**



Relazione tecnico-finanziaria

Ipotesi di contrattazione integrativa sulle modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, ex art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 2016, del personale di COMPARTO per Servizi e forniture, sottoscritto in data ... marzo 2021, ex art. 8 CCNL del personale di comparto del Comparto Sanità 21.5.2018 - art. 4 CCNL Comparto Sanità 19.4.2004 e s.m.i. – Artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.

III.1 Modulo I

Il Regolamento per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti e dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3 del Regolamento stesso esclusivamente per le seguenti attività:

- attività di programmazione della spesa per investimenti,
- attività di predisposizione delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici,
- attività di Responsabile unico del procedimento
- attività di direzione dell'esecuzione

L'attribuzione degli incentivi è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei servizi e delle forniture, nei tempi previsti, valorizzando le professionalità interne dell'Agenzia.

Il fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del DLgs 50/2016 è costituito dagli accantonamenti percentuali (fino al limite massimo del 2%) determinati secondo le regole riportate all'art. 2 e calcolati sull'importo

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Parte non pertinente

Sezione II – Risorse variabili

L'incentivo per le funzioni tecniche, che deriva da normativa specifica, ovvero dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha carattere variabile e l'ammontare dipende dalla programmazione annuale degli obiettivi di spesa dell'Amministrazione. Le risorse previste rientrano tra le risorse variabili indicate dall'art. 81, comma 4 lett. d) del CCNL 21.5.2018.

Il presente accordo ha valore normativo, rinviando la definizione della parte economica agli atti annuali di costituzione dei fondi e conseguentemente ai relativi accordi sulle destinazioni degli stessi.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascun servizio o fornitura e non sono da porre a carico del Fondo risorse decentrate.

Si precisa inoltre che, alla luce della deliberazione 51/2011 della Corte dei Conti - Sezioni riunite, e della più recente deliberazione della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 6/2018, gli incentivi per le funzioni tecniche non soggiacciono al vincolo posto al complessivo trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del DLgs. 75/2017.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Parte non pertinente

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

La destinazione è data dalla legge nazionale e non dal CCDI

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

IL CCDI sottoposto a certificazione prevede, ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice degli appalti, la determinazione dei criteri che definiscono l'ammontare del fondo incentivante per le funzioni tecniche, previsto dalla normativa nella misura massima del 2% degli importi posti a base di una fornitura di beni e servizi, nonché dei criteri e delle modalità generali di ripartizione dell'incentivo per i dipendenti, pari all'80% del fondo, che potranno essere erogati previa adozione del regolamento da parte dell'Ente. La restante quota del 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo sarà destinata, come previsto dalla stessa normativa, all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Parte non pertinente

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Parte non pertinente

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Si certifica quanto segue:

a. Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità

L'incentivo per le funzioni tecniche ha carattere variabile per cui l'importo è diverso di anno in anno in quanto legato all'acquisizione di forniture di beni e servizi previsti nel Programma biennale delle forniture e di servizi e nelle programmazioni dei vari settori dell'Agenzia per quanto non contenuto nel programma biennale citato.

Pertanto dette risorse con vincolo di destinazione vengono calcolate e finanziate in base all'importo del costo di acquisizione di servizi e forniture che l'ente realizza in corso d'anno.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici

I compensi incentivanti per funzioni tecniche derivano da legge specifica che deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione, pur prevedendo un limite massimo nella corresponsione che non potrà superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente. La liquidazione delle competenze è subordinata al previo accertamento positivo delle attività svolte dal personale individuato ed è rapportata alla percentuale stabilita per le varie funzioni dal presente CCDI e nel Regolamento; sono previste decurtazioni in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione imputabili allo stesso personale o in caso di coincidenza di funzioni nell'ambito della stessa procedura. In caso di varianti contrattuali, previste dal vigente Codice dei contratti pubblici, l'incentivo non potrà essere calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta qualora si siano rese necessarie a causa di errori o omissioni nella progettazione (quali definite dall'art. 106 del Codice).

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Parte non pertinente

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Il fondo per l'incentivazione relativo a servizi e forniture, considerata la novità normativa, non presenta un dato storico che consenta un confronto temporale.

III.4 Modulo IV

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

I principali strumenti di programmazione economico-finanziaria di ARPAT sono: il bilancio preventivo economico per l'esercizio di riferimento e il bilancio preventivo economico pluriennale per il triennio di riferimento.

Il bilancio preventivo economico contiene i costi relativi alla programmazione degli acquisti di beni e servizi, compreso l'incentivo per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, da considerare nel quadro economico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti.

Le strutture dell'Agenzia nella predisposizione delle richieste di budget, in base alle quali è costruito il bilancio preventivo economico, prevedono l'incentivo di cui sopra sia per la parte da destinare al personale coinvolto sia nella parte da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

III.4.1 Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatica della gestione.

La somma prevista a titolo di incentivo per ciascun servizio o fornitura viene controllata nel suo importo complessivo tramite la voce stipendiale con cui sarà erogata e tramite budget per la parte destinata all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, nonché per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

III.4.2 Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il controllo a consuntivo del rispetto delle somme previste nel fondo incentivante per funzioni tecniche avviene tramite controllo complessivo della voce stipendiale per l'erogazione al personale coinvolto e tramite rispetto dei budget assegnati.

III.4.3 Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Le somme relative al fondo incentivante per le funzioni tecniche vengono previste nei quadri economici delle risorse a disposizione per ciascun servizio o fornitura programmato. I costi complessivamente previsti devono essere compatibili con le risorse disponibili che saranno riassunti nel bilancio preventivo. Quest'ultimo, secondo la normativa contabile applicata, dovrà presentare una situazione di pareggio economico. Considerata inoltre la disponibilità di cassa iniziale e i flussi finanziari nel corso dell'esercizio, sarà verificata anche la disponibilità finanziaria necessaria per la copertura del fondo.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Paola Querci ¹

¹ Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs 39/1993